Civile Sent. Sez. 3 Num. 16894 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: ARMANO ULIANA
Data pubblicazione: 10/08/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 14883-2013 proposto da:

CITTADINI ROBERTA CTTRRT66S54H501T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELA TERRACCIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSELLA LONETTI giusta procura speciale a margine del ricorso;

2016
1273

- ricorrente-

contro

DORIS OVALY SANCHEZ, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PASTEUR, 33, presso lo studio

dell'avvocato GIOVANNI NAPPI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- ***controricorrente***-

avverso la sentenza n. 5443/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l'Avvocato GIOVANNI NAPPI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

Roberta Cittadini propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 5 dicembre 2012, che ha rigettato l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa a conclusione di un procedimento ex articolo 700 c.p.c. che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato la Cittadini ,soccombente virtuale, al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di Doris Ovaly Sanchez.

Il ricorso è articolato con due motivi illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso Doris Ovaly Sanchez

Motivi della decisione

1.Doris Ovaly Sanchez , conduttrice di un immobile di proprietà della ricorrente, ha proposto ricorso ex articolo 700 c.p.c. davanti al tribunale di Roma- sezione di Ostia- deducendo che la locataria aveva operato il distacco dell'acqua corrente nell'immobile da lei condotto in locazione ed ha chiesto, quindi ,che accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, il tribunale ordinasse alla Cittadini il riallaccio della fornitura idrica.

Il tribunale, valutata l'istruttoria svolta nella fase sommaria e rilevato che, all'esito dell'escussione di persone informate dei fatti, era risultato confermato il contenuto del ricorso ,con riferimento al distacco della fornitura idrica ad opera di Cittadini Roberta, quale proprietaria locatrice dell'immobile in detenzione della ricorrente, ha ritenuto che era risultato che nelle more del procedimento era stata ripristinata la fornitura idrica; ritenuto che sussistevano gli estremi per ritenere fondata l'azione cautelare e esperita Doris Ovaly Sanchez e fondata la esigenza di approvvigionamento idrico ed evidenziata l'azione arbitraria del distacco del contatore, ha dichiarato sussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora e cessata la materia del contendere il riferimento al ripristino avvenuto della fornitura idrica condannando la Cittadini al pagamento delle spese della fase cautelare .

La Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dalla Cittadini avverso il provvedimento del Tribunale.

2.Con il primo motivo di ricorso la Cittadini denuncia violazione falsa applicazione dell'articolo 140 c.p.c. ,omessa sufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

individuato nella regolarità della notifica del ricorso ex articolo 700 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 e 4 c.p.c

3.Con il secondo motivo denunzia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla domanda subordinata di rigetto della domanda della Sanchez perchè infondata in fatto in diritto in relazione all'articolo 360 numero quattro c.p.c.

4· Atteso il carattere assorbente della questione ,preliminare all'esame dei motivi di ricorso è necessario esaminare se l' ordinanza emessa ex articolo 700 c.p.c. era appellabile .

Infatti, la Corte di cassazione deve rilevare d'ufficio (tra le molte, v.: Cass. 21 novembre 2001, n. 14725; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 28 giugno 2010, n. 15405; Cass. 28 giugno 2012, n. 10876; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4117; Cass., ord. 21 marzo 2014, n. 6757; Cass., ord. 17 giugno 2014, n. 13758; Cass. 4 settembre 2014, n. 18717) una causa di inammissibilità dell'appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare perché non si può riconoscere, all'appello inammissibilmente spiegato (con relativo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (tra le altre, v. Cass. 2 febbraio 2010, n. 2361). In subiecta materia questa Corte ha reiteratamente affermato, con indirizzo costante al quale il Collegio si uniforma in carenza di più valide argomentazioni contrarie, che il provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avendo natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a decadere per effetto di essa o della mancata instaurazione del relativo giudizio, non è autonomamente impugnabile, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione; e che, al contrario, qualora il giudice adito ante causam, od in corso di causa, con richiesta di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., unifichi la fase cautelare ed il giudizio di merito, emanando, in luogo del provvedimento d'urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura sostanziale di sentenza, e pertanto è impugnabile mediante l'ordinario ricorso in appello (Cfr. Cass. nn.3631/86; 11417/92; 6415/93; 6380/99).

Si tratta, pertanto, di verificare se nella specie l'ordinanza emessa dal Tribunale abbia trasmodato dai limiti naturali imposti dall'art. 700 c.p.c., definendo in concreto anche gli aspetti di merito e decidendo in via definitiva la intera controversia con provvedimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non più cautelare, ma sostanzialmente dai profili contenutistici di sentenza, nel qual caso il mero aspetto formale deve cedere rispetto alla natura sostanziale di sentenza, come tale impugnabile secondo i normali mezzi apprestati dall'ordinamento in via autonoma; ovvero il provvedimento abbia mantenuto sotto tutti i profili il crisma dell'ordinanza, limitando il proprio raggio di azione e di effetti alla fase cautelare, che trova i suoi presupposti nella natura di urgenza ed indilazionabilità dell'atto, il quale si innesta comunque nel procedimento principale e ne segue, per l'effetto, la conclusione finale.

5.Il tribunale ha inteso assicurare palesemente alla ricorrente in via cautelare, con l'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c., gli strumenti idonei ad evitare il prodursi di un grave ed irreparabile pregiudizio conseguente al distacco della fornitura idrica, senza definire la controversia di merito al riguardo, ma tenendo conto unicamente, ed in via provvisoria, di una delibazione sommaria dei fatti di causa e dunque del cd. "fumus boni iuris"; che il dispositivo della ordinanza, contenente la declaratoria di cessazione della materia del contendere ,essendo stata nelle more riallacciata la fornitura idrica, è per se stesso un provvedimento non decisorio ed emesso alla fine di un giudizio cautelare lascia il pregiudicato il merito della controversia ; che il giudizio di merito è stato effettivamente iniziato dalla Cittadini ed è ancora in corso, come dalla stessa affermato; la scissione in due fasi della decisione evidenzia ancora una volta sintomaticamente la vera natura non decisoria o definitiva del provvedimento emesso, atteso il rinvio di ogni decisione finale all'esito della trattazione del merito. Il che, evidentemente, non lascia spazio ad alcun dubbio sulla vera natura del provvedimento adottato, e configura l'atto come tipica ordinanza cautelare emessa ai sensi e per il raggiungimento delle finalità tipiche dell'art. 700 Cod. Proc. Civile, determinandone per l'effetto la non impugnabilità in via autonoma.

Nè, in ultimo, può valere in senso contrario, il rilievo correlato alla liquidazione delle spese, effettuata nella medesima ordinanza relativamente a detta fase processuale. Siffatta statuizione, pur evidenziandosi il diverso orientamento giurisprudenziale al riguardo, non sembra che, a fronte delle considerazioni che precedono, tutte conclamanti la natura di ordinanza cautelare del provvedimento in esame, di per sè sola possa indurre a qualificare il contenuto dell'atto come esorbitante dall'esercizio del potere correlato all'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

700 c.p.c. ed a fargli assumere la natura di sentenza, come tale impugnabile con il mezzo ordinario dell'appello.
Al riguardo va ribadito il profilo anticipatorio e provvisorio della liquidazione delle spese limitatamente alla fase interlocutoria conclusasi con l'ordinanza in esame, suscettibile del pari di modifica, come per l'intero contenuto, in sede di pronuncia della sentenza di merito, e dunque non qualificabile neppure sotto questo aspetto come provvedimento definitivo.
Cass, ***Sentenza*** *n.* 2821 *del* 2009
6.Deve rilevarsi pertanto che l'appello avverso il provvedimento ex articolo 700 c.p.c. preso dal tribunale era inammissibile e pertanto ex articolo 382 c.p.c. occorre quindi cassare senza rinvio la sentenza di secondo grado, visto che l'intero giudizio di appello non poteva essere iniziato, ne' proseguito.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7.800,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generali.
Ai sensi dell'art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Roma 6 giugno 2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale